



Quindicinale di informazione per gli studi professionali

Anno 2013 - Direttore Responsabile: Marco Scarzella - Reg. presso il Tribunale di Torino n. 5252 del 2.4.99
Editrice: Eutekne s.p.a. Via San Pio V, 27 - 10125 Torino - http://www.eutekne.it

numero 14 del 31.7.2013

NOVITÀ

Soggetti IRPEF - Linee Guida per la determinazione sintetica del reddito (c.d. "redditometro")	1
Tutti i soggetti - Linee Guida per l'attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale per il 2013	2
Tutti i soggetti - Regime fiscale dei fondi immobiliari	2
Soggetti IVA - Approvazione del modello per la comunicazione dell'opzione per l'imponibilità IVA dei contratti di locazione	3
Tutti i soggetti - Soppressione del modello CDC	4
Tutti i soggetti - Modalità di versamento e di rimborso della Tobin tax	5
Tutti i soggetti - Determinazione dell'IMU di un immobile accatastato nelle categorie fittizie	5
Professionisti - Chiarimenti sulla disciplina della società tra professionisti	6

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Sostituti d'imposta - Proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2013	6
Tutti i soggetti - Modalità di abilitazione al servizio Entratel	7

PROCEDURE PRATICHE

Comunicazione al Registro dei revisori legali	7
--	---

NOVITÀ

<i>Fiscale</i>	PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SUL REDDITOMETRO
circ. Agenzia Entrate 31.7.2013 n. 24	Con la circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24, sono state dettate le prime <u>Linee Guida per la determinazione sintetica del reddito</u> , così come stabilita dal DL 78/2010, che aveva modificato l'art. 38 del DPR 600/73.
Soggetti IRPEF	In attuazione della norma richiamata, è stato emanato il DM 24.12.2012, con cui erano stati dettati i parametri per la nuova quantificazione reddituale.
Linee Guida per la determinazione sintetica del reddito (c.d. "redditometro")	<p>Procedura da seguire nel contraddittorio</p> <p>Per prima cosa, l'Agenzia delle Entrate afferma che avrà un ruolo centrale il <u>contraddittorio</u>, posto che è in questo momento che il contribuente potrà chiarire eventuali incongruenze. Il tutto comincia con la <u>notifica dell'invito a comparire</u>, invito che dovrà contenere le <u>ragioni della chiamata</u>.</p> <p>Poi, a meno che la pratica non sia immediatamente archiviata a seguito delle deduzioni difensive del contribuente, verrà emesso l'invito al contraddittorio, che potrà essere definito accettando integralmente la pretesa, fruendo così della riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo edittale.</p> <p>Modalità di determinazione del reddito</p> <p>La <u>determinazione del reddito</u> avviene sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle spese certe, ovvero delle spese che, in maniera oggettiva, emergono dall'Anagrafe tributaria; • delle spese per elementi certi, ovvero delle spese legate al possesso di beni la cui esistenza non è messa in dubbio come l'auto o la casa (possono essere le spese per il mantenimento, e sono legate sempre ai valori ISTAT); • della quota di incremento patrimoniale attribuibile nell'anno; • della quota di risparmio; • delle spese medie ISTAT.

<i>segue</i>	<p>Le critiche che varie volte sono state mosse al nuovo istituto concernono proprio le medie ISTAT, le quali hanno valore assolutamente presuntivo, e non possono essere prese come parametro per scovare l'evasione.</p> <p>Specie su tal punto, nella circolare in oggetto emerge che verrà dato ampio rilievo alla <u>prova contraria</u>, anche se non supportata da base documentale.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Relativamente alla decorrenza del nuovo strumento, viene specificato che il DM 24.12.2012 trova applicazione per gli accertamenti <u>a decorrere dall'anno 2009</u>. Per quelli di data anteriore, invece, continuano ad operare i vecchi criteri stabiliti dai decreti del 1992.</p> <p>Selezione dei contribuenti da controllare</p> <p>Un aspetto molto importante riguarda poi la selezione dei contribuenti da controllare. In questa fase, secondo le parole della circolare verranno esaminate le sole posizioni che presentano uno <u>scostamento significativo</u>.</p> <p>Si ricorda, infatti, che per poter procedere all'accertamento sintetico occorre uno scostamento del 20% tra dichiarato ed accertato.</p> <p>Nella fase di selezione non avranno nessun rilievo le medie ISTAT, imputabili eventualmente nel contraddittorio a incremento del reddito presunto.</p>
--------------	---

<i>Fiscale</i>	LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE PER IL 2013
circ. Agenzia Entrate 31.7.2013 n. 25	<p>Con la circ. 31.7.2013 n. 25, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le Linee Guida per la conduzione <u>dell'attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale</u> da espletare nell'anno 2013.</p> <p>L'Agenzia distingue l'attività di controllo a seconda che sia rivolta <u>nei confronti</u> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "grandi contribuenti", cioè i soggetti aventi un volume d'affari o di ricavi non inferiore ai 100 milioni di euro; • imprese di piccole e medie dimensioni e lavoratori autonomi; • persone fisiche; • enti non commerciali. <p>"Grandi contribuenti"</p> <p>Per quanto concerne i "grandi contribuenti", particolare attenzione è posta sull'attività di tutoring, con il controllo degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva, realizzati soprattutto mediante le fattispecie già individuate a livello OCSE, come il <i>Profit Shifting</i> e l'<i>Addressing Base Erosion</i>.</p> <p>Imprese di medie dimensioni</p> <p>Per le <u>imprese di medie dimensioni</u> è prevista un'implementazione dei controlli, attraverso la mappatura dei soggetti a livello provinciale e il censimento dei rischi di evasione ed elusione. I fattori di rischio da considerare in via prioritaria sono l'assenza di controlli negli anni precedenti, la bassa redditività negli ultimi anni, l'effettuazione di operazioni che incidono considerevolmente sulla determinazione del reddito, nonché la presenza di profili di rischio di evasione IVA.</p> <p>Imprese di minori dimensioni e lavoratori autonomi</p> <p>Le <u>imprese di minori dimensioni</u> e i <u>lavoratori autonomi</u> sono già stati oggetto di specifici interventi di indirizzo trasmessi, con nota interna, direttamente agli uffici. In particolare, sono stati segnalati i soggetti che hanno evidenziato comportamenti anomali nella gestione delle rimanenze, i professionisti che hanno trasmesso pratiche con l'applicativo DOCFA e i soggetti che gestiscono gli apparecchi da intrattenimento, ma hanno omesso di dichiarare i relativi importi riscossi. Altri percorsi d'indagine riguardano i soggetti che hanno dichiarato "costi residuali" di significativo ammontare, nonché i soggetti non congrui con gli studi di settore e i professionisti che hanno omesso di dichiarare in tutto o in parte i compensi risultanti dai modelli 770 trasmessi dai sostituti d'imposta.</p>
Tutti i soggetti	
Linee Guida per l'attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale per il 2013	

<i>Fiscale</i>	REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI DIRITTO ITALIANO
ris. Agenzia Entrate 18.7.2013 n. 54	<p>La ris. Agenzia delle Entrate 18.7.2013 n. 54 commenta il regime fiscale dei fondi immobiliari di diritto italiano disciplinati dall'art. 32 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 122/2010).</p> <p>Qualora i partecipanti del fondo siano diversi dagli investitori istituzionali, che possiedono quote</p>

<p>Tutti i soggetti</p> <p>Regime fiscale dei fondi immobiliari</p>	<p>di partecipazione al fondo <u>superiori al 5%</u> del valore dello stesso, tale trattamento fiscale comporta per i soggetti partecipanti l'<u>imputazione per trasparenza</u> dei redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione.</p> <p>Per gli investitori istituzionali e per gli investitori che detengono una quota di partecipazione al fondo inferiore o uguale al 5% si applica, invece, la <u>ritenuta del 20%</u> sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo e sui proventi conseguiti in sede di riscatto o di liquidazione delle quote.</p> <p>Verifica della soglia di partecipazione</p> <p>Il regime fiscale dei partecipanti ai fondi immobiliari dipende dalla natura del soggetto partecipante e dalla quota posseduta nel fondo.</p> <p>In relazione a tali componenti, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che la percentuale di partecipazione superiore al 5% deve essere individuata <u>alla fine del periodo di imposta</u> in modo puntuale.</p> <p>Investitore Istituzionale residente all'estero</p> <p>L'Agenzia delle Entrate precisa che lo <i>status</i> di investitore estero richiede l'assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale nel Paese di istituzione del fondo. A questi fini, si ritiene sufficiente l'<u>attestazione dell'autorità di vigilanza</u> recante l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività e, nel caso di fondi, la normativa in base alla quale lo stesso (o il gestore) è assoggettato a vigilanza.</p> <p>Soggetti non residenti e veicoli societari</p> <p>Per gli investitori istituzionali individuati dall'art. 7 co. 3 del DL 351/2001 (OICR, fondi pensione, fondi sovrani e banche centrali) si applica l'<u>esenzione dalla ritenuta</u>. Tale esenzione trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche qualora i suddetti investitori partecipino <u>in misura totalitaria</u> in un "veicolo" societario che pone in essere l'investimento.</p> <p>Al riguardo, si precisa che il "veicolo" così partecipato non deve necessariamente essere residente nel medesimo Stato del partecipante, essendo necessario che vengano rispettati i requisiti di residenza stabiliti dalla norma sopracitata.</p>
---	---

<p><i>Fiscale</i></p> <p>prov. Agenzia Entrate 29.7.2013</p>	<p>APPROVAZIONE DEL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'OPZIONE PER L'IMPONIBILITÀ IVA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO AL 24.1.2012 O AL 26.6.2012</p>
<p>Soggetti IVA</p> <p>Approvazione del modello per la comunicazione dell'opzione per l'imponibilità IVA dei contratti di locazione</p>	<p>L'art. 57 co. 1 lett. a) del DL 24.1.2012 n. 1, conv. L. 24.3.2012 n. 27, e l'art. 9 del DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134, hanno modificato il regime IVA rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i <u>contratti di locazione destinati ad alloggi sociali</u>; • per le <u>locazioni di fabbricati abitativi effettuati da imprese costruttrici o di ripristino</u>. <p>L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 28.6.2013 n. 22, ha precisato che tali tipologie contrattuali, <u>in linea di principio esenti da IVA</u>, sono <u>assoggettabili</u> ad imposta a condizione che il locatore manifesti tale <u>scelta nel contratto di locazione</u>, vincolante per tutta la durata del contratto.</p> <p>In via transitoria, in relazione alle suddette tipologie contrattuali è possibile <u>optare</u> per l'imponibilità IVA anche in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data del 24.1.2012 (entrata in vigore del DL 1/2012) o del 26.6.2012 (entrata in vigore del DL 83/2012).</p> <p>In tali casi, l'opzione per l'imponibilità IVA deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formalizzata mediante un atto integrativo del contratto; • portata a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria mediante la registrazione di tale atto integrativo (corrispondendo l'imposta di registro di 67,00 euro) o utilizzando un apposito modello. <p>Approvazione del modello</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.7.2013 n. 92492:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene <u>approvato il modello</u> per effettuare tale comunicazione all'Agenzia delle Entrate; • vengono stabilite le relative <u>modalità di presentazione</u>. <p>Utilizzo del nuovo modello</p> <p>Il nuovo modello, denominato "Opzione per l'imponibilità Iva dei contratti di locazione", deve essere utilizzato dal locatore, per l'esercizio dell'opzione per il regime di imponibilità IVA sui contratti di locazione di fabbricati che presentino le caratteristiche di cui all'art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72, vale a dire:</p>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • locazioni di fabbricati abitativi effettuate da imprese costruttrici o di ripristino, in corso di esecuzione al 26.6.2012; • locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali (come definiti dal DM 22.4.2008), in corso di esecuzione al 24.1.2012. <p>Il modello è inoltre utilizzabile per comunicare la suddetta opzione qualora, prima della scadenza del contratto di locazione, si verifichi il subentro di un terzo, in qualità di locatore. L'esercizio dell'opzione è vincolante per tutta la durata residua del contratto.</p> <p>Struttura e contenuto del modello</p> <p>Il nuovo modello è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196; • dal quadro A, denominato "Estremi del contratto", nel quale sono contenuti i dati utili all'individuazione del contratto registrato (Codice ufficio, Anno, Serie, Numero, Sottonumero e ID telematico); • dal quadro B, denominato "Dati del locatore", in cui vanno indicati i dati del locatore che intende esercitare l'opzione per l'imponibilità IVA del contratto di locazione; • dalla sezione relativa alla firma del locatore o relativo rappresentante; • dalla sezione relativa all'impegno per la trasmissione telematica del modello. <p>Reperibilità del modello</p> <p>Il nuovo modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul relativo sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it), nel rispetto in fase di stampa delle previste caratteristiche tecniche; • può essere prelevato anche da altri siti Internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento di approvazione; • può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo. <p>Modalità di presentazione</p> <p>Il nuovo modello può essere presentato all'Agenzia delle Entrate <u>esclusivamente in via telematica</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente; • oppure per il tramite dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98 (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.); • oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica dei contratti di locazione, indicati nell'art. 15 del DM 31.7.98 (es. geometri, agenti immobiliari, organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ecc.).
---------------------	--

<p>Fiscale</p>	<p>SOPPRESSIONE DEL MODELLO CDC PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI NEI CASI DI CESSIONE, RISOLUZIONE O PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI</p>
<p>prov. Agenzia Entrate 31.7.2013 n. 93116</p>	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 è stato <u>soppresso</u> il modello "Comunicazione dati catastali - cessioni risoluzioni e proroghe contratti di locazione o affitto di beni immobili" (<u>modello CDC</u>), che era stato approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 25.7.2010 per la comunicazione, in forma cartacea presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dei dati catastali nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione o di affitto di beni immobili. In seguito alla soppressione del modello CDC, l'indicazione dei dati catastali potrà essere eseguita presentando, all'ufficio dell'Agenzia, il <u>modello 69</u> (approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011) in forma cartacea anche nei casi di cessione, risoluzione e proroga. Permane l'<u>indicazione dei dati catastali</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili; • nei versamenti telematici delle imposte relative alle proroghe, alle cessioni e alle risoluzioni dei suddetti contratti, secondo le modalità indicate dagli Allegati tecnici <i>bis</i> e <i>quater</i> del DM 31.7.98.
<p>Tutti i soggetti</p> <p>Soppressione del modello CDC</p>	

Fiscale	MODALITÀ DI VERSAMENTO E DI RIMBORSO DELLA <i>TOBIN TAX</i>
provv. Agenzia Entrate 18.7.2013 n. 87896	Con il provv. Agenzia delle Entrate 18.7.2013 n. 87896, sono state definite le modalità di versamento della <i>Tobin tax</i> , nonché gli obblighi dichiarativi e strumentali e le modalità di rimborso dell'imposta.
Tutti i soggetti Modalità di versamento e di rimborso della <i>Tobin tax</i>	<p>Imposta sulle transazioni finanziarie</p> <p>Si ricorda che l'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "<i>Tobin tax</i>") è stata introdotta dall'art. 1 co. 491 - 500 della L. 228/2012 e che le norme attuative sono state dettate dal DM 21.2.2013. L'imposta colpisce tre diverse fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il <u>trasferimento</u> della proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi; • le operazioni su <u>derivati</u>; • le operazioni ad "<u>alta frequenza</u>". <p>Versamento dell'imposta</p> <p>Il primo versamento della <i>Tobin tax</i> deve essere effettuato il 16.10.2013 (in base alla proroga disposta dal DL "fare", DL 69/2013).</p> <p>In proposito, il provv. 87896/2013 ha disposto che l'imposta potrà essere versata con <u>modello F24</u>, utilizzando i codici tributo e le istruzioni che saranno fornite con successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha anche definito gli obblighi strumentali e dichiarativi che i <u>soggetti tenuti al versamento dell'imposta</u> devono rispettare.</p> <p>In particolare, il provvedimento dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la <u>dichiarazione</u> deve essere presentata, esclusivamente con <u>modalità telematica</u>, entro il <u>31 marzo</u> di ciascun anno (relativamente all'anno precedente). A tale scopo, verrà emanato un ulteriore provvedimento che approverà il modello da utilizzare; • gli <u>adempimenti strumentali</u> sono differenziati a seconda che l'obbligo ricada sugli <u>intermediari</u> o su soggetti diversi. Gli intermediari sono tenuti, entro il termine di versamento dell'imposta, a registrare con le previste modalità le informazioni indicate nel "prospetto analitico", in un <u>apposito registro</u>, formato e custodito su <u>supporto informatico</u>.

Fiscale	DETERMINAZIONE DELL'IMU DEGLI IMMOBILI ACCATASTATI NELLE CATEGORIE FITTIZIE
ris. Min. Economia e Finanze 22.7.2013 n. 8/DF	La ris. Min. Economia e Finanze 22.7.2013 n. 8/DF ha precisato che i <u>lastrici solari</u> , sia di edifici privati che di edifici pubblici, sono <u>parte integrante dell'edificio esistente</u> e, come tali, concorrono alla determinazione complessiva delle rendite catastali delle unità immobiliari di cui fanno parte.
Tutti i soggetti Determinazione dell'IMU degli immobili accatastati nelle categorie fittizie	<p>Ai fini della <u>determinazione dell'IMU</u>, quindi, rileva la <u>rendita catastale dell'immobile</u> che comprende anche il lastrico solare.</p> <p>Pertanto, durante la fase di costruzione di un impianto fotovoltaico da asservire all'efficientamento energetico di un immobile, il lastrico solare su cui l'impianto viene realizzato non deve essere considerato un'area fabbricabile ai fini della determinazione dell'imposta.</p> <p>Definizione di area fabbricabile</p> <p>Come precisato dal Ministero, un immobile può essere qualificato come <u>area edificabile solo nel caso in cui sulla stessa non insista alcuna unità immobiliare</u>.</p> <p>Soltanto in questa ipotesi la base imponibile IMU è costituita, ai sensi dell'art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92 richiamato dall'art. 13 co. 3 del DL 201/2011, dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.</p> <p>Diversamente, se sull'area edificabile insiste un fabbricato iscritto in Catasto e dotato di rendita catastale, ai sensi dell'art. 13 co. 4 del DL 201/2011, la base imponibile IMU si determina rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione e moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore.</p> <p>Accatastamento nelle categorie fittizie</p> <p>Con la circ. 26.11.2001 n. 9/T, l'Agenzia del Territorio aveva precisato che, al fine di poter presentare in Catasto con la procedura informatica di aggiornamento DOCFA unità particolari quali lastrici solari, corti urbane, unità in via di costruzione, ecc. sono state introdotte <u>categorie fittizie</u>. A tali categorie non è associabile una rendita catastale autonoma e, in particolare, si tratta delle categorie:</p>

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • F1 = area urbana; • F2 = unità collabenti; • F3 = unità in corso di costruzione; • F4 = unità in corso di definizione; • F5 = lastrico solare. <p>Per tali categorie, peraltro, non è mai prevista la presentazione delle planimetrie.</p>
--------------	--

<i>Fiscale</i>	<p>CHIARIMENTI OPERATIVI SULLA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI</p> <p>Con tre Pronto Ordini del 22.7.2013 n. 154, 158 e 182, il CNDCEC ha fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina della società tra professionisti di cui all'art. 10 co. 3 della L. 183/2011. Gli aspetti trattati hanno riguardato la costituzione, l'oggetto sociale e l'iscrizione nell'Albo della STP, il regime di incompatibilità dei soci e l'obbligo assicurativo.</p>
pronto ordini CNDCEC 22.7.2013 n 154, 158 e 182	
Professionisti	<p>Costituzione della STP</p> <p>Il CNDCEC ha rilevato la criticità circa la costituzione della STP mediante il ricorso alla <u>forma societaria unipersonale</u>, in quanto questione dibattuta e non così univoca alla luce della normativa in materia (PO n. 158/2013).</p> <p>Iscrizione nell'Albo della STP</p> <p>Anche se l'iscrizione avviene nella sezione speciale dell'Albo tenuto dall'Ordine nella cui circoscrizione è posta la <u>sede legale della società</u>, i soci professionisti, comunque, possono richiedere successivamente l'annotazione della STP anche negli <u>albi tenuti dagli Ordini territoriali</u> in cui risultano iscritti (PO n. 158/2013 e PO n. 154/2013). Sono irrilevanti i <u>trasferimenti dei soci professionisti</u> da un Albo territoriale ad un altro (PO n. 158/2013).</p> <p>Oggetto sociale della STP</p> <p>L'oggetto sociale deve prevedere l'<u>esercizio in via esclusiva dell'attività professionale</u> da parte dei soci. Diversamente, il Consiglio dell'Ordine può negare l'iscrizione all'Albo professionale. L'oggetto sociale della STP può comprendere anche le <u>attività strumentali o complementari</u> rispetto all'esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori funzionali sempre all'esercizio della professione (PO n. 158/2013).</p> <p>Regime di incompatibilità dei soci</p> <p>Preclusa al socio è l'attività professionale, sia in forma individuale che societaria, in caso di <u>sospensione dall'Albo</u> (anche ex art. 54 del DLgs. 139/2005, relativo in particolare al mancato versamento del contributo annuale) per il periodo in cui dura la sospensione stessa, senza effetti però sull'esistenza della STP in quanto situazione transitoria (PO n. 154/2013).</p> <p>Obbligo assicurativo</p> <p>La mancanza del riferimento all'obbligo assicurativo <u>nell'atto costitutivo</u> comporta il <u>diniego di iscrizione nell'Albo professionale</u> (PO n. 182/2013).</p>
Chiarimenti sulla disciplina della società tra professionisti	

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

<i>Fiscale</i>	<p>PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI 770/2013 (20.9.2013)</p> <p>Con il DPCM 24.7.2013 sono stati <u>prorogati</u> dal 31.7.2013 al <u>20.9.2013</u> i termini di presentazione dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modelli 770/2013 Semplificato; • modelli 770/2013 Ordinario. <p>Il differimento dei termini di presentazione dei modelli 770/2013 è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, considerando anche le proroghe che sono state concesse in relazione ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013.</p> <p>Con il termine del 20.9.2013 si è, inoltre, voluto <u>evitare sovrapposizioni</u> con le scadenze di presentazione dei modelli <u>UNICO, IRAP e IVA</u>, relativi al 2012, il cui termine è fissato al 30.9.2013.</p>
20.9.2013	
Sostituti d'imposta	
Proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2013	

<p><i>segue</i></p>	<p>Effetti sul ravvedimento operoso</p> <p>Per effetto della proroga al 20.9.2013, sono conseguentemente <u>differiti</u> i termini relativi ai <u>ravvedimenti operosi</u>, ad essa collegati.</p> <p>Per ulteriori approfondimenti, si veda l'Informativa per la clientela 30.7.2013 n. 28.</p>
<p>Fiscale</p> <p>prov. Agenzia Entrate 31.7.2013</p> <p>Tutti i soggetti</p> <p>Modalità di abilitazione al servizio Entratel</p>	<p>ABILITAZIONE TRAMITE PEC PER IL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL</p> <p>Con provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2013, è stato disposto che i soggetti interessati potranno trasmettere la documentazione <u>richiesta</u> per l'<u>abilitazione al servizio telematico Entratel</u> anche via <u>posta elettronica certificata</u>; in tal modo, viene resa più agevole la presentazione della necessaria documentazione.</p> <p>Operatività dell'invio mediante PEC</p> <p>La nuova modalità di presentazione della domanda di abilitazione <u>sarà resa operativa entro il 30.9.2013</u> e ne verrà data notizia attraverso il sito dell'Agenzia.</p> <p>Attuale procedura</p> <p>Con riferimento a Entratel, in base all'attuale procedura, per ottenere l'abilitazione, i soggetti in possesso dei requisiti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiedere in via telematica il codice di pre-iscrizione, compilando l'apposito modulo informativo sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, che viene attribuito dal sistema in tempo reale; • presentare la domanda di abilitazione e la documentazione allegata a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate della Regione in cui ricade il proprio domicilio fiscale, entro 30 giorni dalla ricezione del suddetto codice di pre-iscrizione. <p>Futura procedura</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame, il codice di pre-iscrizione richiesto via <i>web</i> non solo verrà attribuito in tempo reale, ma "fornito unitamente all'indirizzo di posta elettronica certificata cui eventualmente inviare i documenti" necessari per l'abilitazione. Infatti, la domanda di abilitazione e la documentazione allegata potranno essere trasmesse mediante casella di PEC esclusivamente all'indirizzo indicato. In tal caso, la domanda di abilitazione dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale del soggetto che richiede l'abilitazione o, per utenti diversi dalle persone fisiche, del rappresentante legale o negoziale. Nel caso di trasmissione via PEC, inoltre, l'ufficio rilascerà l'attestazione di abilitazione al servizio Entratel attraverso un messaggio di posta elettronica certificata, alla medesima casella.</p>

PROCEDURE PRATICHE

Comunicazione al Registro dei revisori legali

In data 25.6.2013, è stata pubblicata sul nuovo portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it) la determina Ragioniere Generale dello Stato 21.6.2013, che stabilisce le modalità per trasmettere telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) le informazioni relative alla gestione del Registro dei revisori legali e del Registro del tirocinio.

Con tale provvedimento ha preso avvio la fase di prima formazione del Registro dei revisori. È iniziato, infatti, il decorso dei 90 giorni di tempo che i revisori legali già iscritti al Registro dei revisori contabili e le società di revisione già iscritte nell'Albo speciale delle società di revisione hanno a disposizione per integrare il contenuto informativo del Registro con le ulteriori informazioni richieste dal DLgs. 39/2010, così come previsto dall'art. 17 del DM 20.6.2012 n. 145.

Disciplina transitoria per la prima formazione del Registro dei revisori legali

Come noto, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 39/2010, l'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali.

Lo stesso DLgs. 39/2010 (art. 21 co. 1) ha affidato la tenuta del Registro alla competenza del MEF, demandando ad un apposito regolamento ministeriale la definizione (art. 6 co. 1):

- del contenuto e delle modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro;
- delle modalità e dei termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti.

Le disposizioni attuative sono state dettate dal DM 20.6.2012 n. 144, entrato in vigore, stante l'assenza di una specifica norma di decorrenza, il 13.9.2012 (15° giorno successivo a quello della pubblicazione in *G.U.*).

In attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi relativi al Registro dei revisori legali, l'art. 43 co. 8 del DLgs. 39/2010 ha stabilito che avrebbero avuto diritto all'iscrizione nel Registro le persone fisiche e le società che, al momento di entrata in vigore del Registro, risultavano già iscritti:

- nel Registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del DLgs. 27.1.92 n. 88, gestito dal CNDCEC;
- nell'Albo speciale delle società di revisione previsto dall'art. 161 del DLgs. 24.2.98 n. 58 (c.d. "TUF"), tenuto dalla CONSOB.

Soggetti che hanno diritto all'iscrizione

L'art. 17 del DM 145/2012 ha fornito le disposizioni transitorie per la prima formazione del Registro dei revisori legali.

In particolare, viene stabilito che, in sede di prima formazione del Registro, hanno diritto all'iscrizione le persone fisiche e le società che, al 13.9.2012 (data di entrata in vigore del DM 145/2012), erano già iscritti:

- al Registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del DLgs. 88/92;
- all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161 del DLgs. 58/98.

Sono inoltre iscritti, su richiesta:

- coloro che, anteriormente al 13.9.2012, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al DLgs. 88/92, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro 1 anno dall'entrata in vigore del DM 145/2012;
- coloro che, al 13.9.2012, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al Registro dei revisori contabili di cui al DLgs. 88/92 ed hanno, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, superato l'esame medesimo.

Adempimenti necessari per l'iscrizione

Il DM 145/2012 impone comunque, ai soggetti iscritti di diritto al nuovo Registro (riportati al primo capoverso), uno specifico adempimento.

Ai fini della prima formazione del Registro, è, infatti, necessario comunicare al MEF:

- le informazioni inerenti il contenuto informativo del Registro di cui agli artt. 10 e 12 del DM 145/2012;
- le informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli artt. 11 co. 1 e 13 co. 1 del DM 145/2012;
- l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale né collaborazioni ad un'attività di revisione legale presso una società di revisione, nella sezione dei revisori inattivi.

Contenuto informativo del Registro per le persone fisiche ex art. 10 del DM 145/2012
Cognome, nome, luogo e data di nascita
Numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali
Indirizzo presso il quale il revisore svolge la propria attività oppure residenza (anche se all'estero) e domicilio in Italia, nonché domicilio fiscale (se diverso)
Codice fiscale ed eventuale numero di partita IVA
Nome, numero di iscrizione, indirizzo e sito Internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale è socio o amministratore
Eventuale altra iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri
Sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico ricevuti direttamente, ovvero svolti, in qualità di socio, amministratore o collaboratore, presso una società di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico
Eventuali provvedimenti in essere di sospensione e divieto di accettare nuovi incarichi di revisione
Eventuale rete di appartenenza

Contenuto informativo del Registro per le società ex art. 12 del DM 145/2012
Denominazione o ragione sociale
Numero di iscrizione nel Registro dei revisori
Indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia
Riferimenti necessari per contattare la società, eventuale sito Internet, nome del referente e ogni altra informazione utile a comunicare con la società
Numero di partita IVA e/o codice fiscale della società
Nome, cognome e numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali soci o amministratori della società, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione per conto della società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere di sospensione e divieto di accettare nuovi incarichi di revisione
Nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del Consiglio di amministrazione (o del Consiglio di gestione) e dei soci diversi da quelli di cui al punto precedente, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi
Eventuale altra iscrizione della società in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi
Eventuale rete a cui la società appartiene, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l'indicazione del sito Internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni
Sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico

Informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le persone fisiche ex art. 11 del DM 145/2012
Recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, durata degli stessi e relativi corrispettivi pattuiti

Informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le società ex art. 13 del DM 145/2012
Indirizzo PEC
Incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, durata degli stessi e relativi corrispettivi pattuiti, nonché, per ciascun incarico, responsabile della revisione

La definizione delle modalità di trasmissione delle informazioni, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, è stata demandata ad una apposita determina del Ragioniere Generale dello Stato (sentito il Garante per la protezione dei dati personali).

Contenuto della determina

In data 25.6.2013, sul nuovo portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), è stata pubblicata la determina del Ragioniere Generale dello Stato (datata 21.6.2013), con la quale prende avvio la fase di prima formazione del Registro.

Tale provvedimento stabilisce le modalità per trasmettere telematicamente tutte le informazioni relative alla gestione dei Registri e non soltanto quelle richieste in sede di prima formazione.

Nel dettaglio, si stabilisce che le istanze e le comunicazioni previste dal DLgs. 39/2010 e dai relativi regolamenti attuativi (in particolare i DM 144/2012, 145/2012 e 146/2012), rese nei confronti del MEF per le finalità di gestione del Registro dei revisori legali e del Registro del tirocinio (ivi compresi l'iscrizione ai predetti Registri, le variazioni dei dati, le sospensioni, le cancellazioni, la comunicazione dei dati strumentali e la prima formazione del Registro dei revisori, nonché le richieste di attestati), sono presentate mediante la compilazione *on line* di moduli sul sito Internet del MEF (quindi con modalità unicamente telematiche).

A tal fine, sul nuovo portale della revisione legale è stata attivata un'apposita "Area riservata", accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento personale.

Unitamente alla determina è stata pubblicata una Guida operativa per la prima formazione del Registro (versione 1.0), che spiega:

- la procedura per l'accreditamento e l'accesso all'Area riservata;
- la procedura per l'aggiornamento dei dati.

Accreditamento e accesso all'Area riservata

Per procedere alla fase di accreditamento, occorre verificare l'iscrizione al Registro tramite l'apposita funzione "Ricerca revisori" presente sul portale della revisione legale:

- se il proprio codice fiscale/partita IVA risulta corretto, è possibile procedere con l'accreditamento;
- in caso contrario, prima di procedere all'accreditamento è necessario inviare una segnalazione all'indirizzo PEC registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it, con oggetto "Anomalia codice fiscale o partita IVA", allegando copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale/certificato di attribuzione della partita IVA.

Revisori legali

Per poter procedere con la fase di accreditamento, occorre selezionare sul menù presente sul portale l'apposita sezione "Accreditamento revisore" e scegliere le modalità di accreditamento.

Se il revisore ha in precedenza già comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica (sia ordinaria che certificata), il rilascio delle credenziali di accesso avviene in tempo reale (modalità di accreditamento "self-service"): inserendo il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica precedentemente comunicato al Registro e il codice di sicurezza visualizzato, il sistema mostra la prima parte della *password* (PIN1) ed invia tramite *mail* la seconda parte della *password* (PIN2), mediante la quale è possibile accedere alla propria Area riservata, selezionando il *link* "Login area riservata".

Al primo accesso il revisore può impostare la *password* definitiva.

Se, invece, il revisore non ha comunicato in precedenza un indirizzo di posta elettronica oppure non ricorda l'indirizzo comunicato al Registro, occorre utilizzare la modalità di accreditamento "tramite moduli": inserendo codice fiscale, nome e cognome, sesso e data di nascita del revisore, nonché indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) da memorizzare nel Registro e codice di sicurezza, il sistema mostra la prima parte della *password* (PIN1).

È necessario, poi, scaricare il modulo per la richiesta della seconda parte della *password* (PIN2), compilarlo ed inviarlo al MEF, in alternativa:

- *on line* con firma digitale;
- tramite posta ordinaria (all'indirizzo Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Protocollo Registro revisori legali, Via di Villa Ada 55, 00199 Roma) con sottoscrizione del revisore e allegando la fotocopia di un documento di identità.

La seconda parte della *password* viene inviata all'iscritto tramite *mail*, ma, mentre, nel primo caso, il rilascio avviene in tempo reale, nel secondo caso, il completamento della procedura è soggetto ai tempi di trasmissione postale e alla successiva presa in carico della pratica da parte del MEF.

Società di revisione

Le società di revisione che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese avrebbero dovuto ricevere su tale casella, entro 5 giorni lavorativi dall'emanazione della determina, due mail contenenti il primo e secondo PIN che compongono la *password* per accedere alla propria area riservata.

Al primo accesso la società di revisione può impostare la propria *password* definitiva.

In caso di mancata ricezione dei PIN, è comunque possibile accreditarsi sul sito, con la procedura "tramite moduli", selezionando sul menù presente sul portale l'apposita sezione "Accreditamento società di revisione".

Inserendo partita IVA, ragione sociale e indirizzo PEC della società di revisione, codice fiscale, nome, cognome, sesso e data di nascita del legale rappresentante della società, nonché codice di sicurezza visualizzato dal sistema, viene mostrata la prima parte della *password* (PIN1).

È necessario, poi, scaricare il modulo per la richiesta della seconda parte della *password* (PIN2), compilarlo ed inviarlo al MEF tramite posta ordinaria (all'indirizzo Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Protocollo Registro revisori legali, Via di Villa Ada 55, 00199 Roma) con sottoscrizione e allegando la fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante della società.

Aggiornamento dei dati

Una volta effettuato l'accesso all'Area riservata, è possibile aggiornare le informazioni necessarie per la gestione del Registro, attraverso due funzionalità:

- contenuto informativo del Registro;
- gestione incarichi e/o scelta della sezione.

Aggiornamento del contenuto informativo del Registro

La prima funzionalità consente l'aggiornamento del contenuto informativo del Registro ed è presentata su due schede:

- "Dati anagrafici";
- "Albi esteri".

Le informazioni già presenti nel Registro sono visualizzate a video e l'utente può prenderne visione ed eventualmente procedere al loro aggiornamento.

Verificati i dati, occorre salvare le modifiche attraverso l'apposito comando. Ogni singolo salvataggio prevede l'invio automatico della pratica in verifica al Registro ed il blocco automatico di entrambe le schede: non dovrebbe quindi essere possibile apportare nuovi aggiornamenti fino al consolidamento delle richieste inoltrate.

Completata la procedura, il sistema segnala il buon esito dell'operazione mediante l'indicazione "Richiesta variazione dati inviata con successo" ed avvisa che l'utente riceverà una mail a conferma dell'avvenuta presa in carico della richiesta.

Aggiornamento dei dati strumentali alla tenuta del Registro

La seconda funzionalità consente l'aggiornamento dei dati strumentali alla tenuta del Registro ed è articolata in due sezioni:

- "Sezione del Registro";
- "Gestione incarichi".

Il revisore ha la possibilità di indicare la sezione del Registro in cui vuole essere iscritto, fermo restando che l'iscrizione nella Sezione inattivi non consente di svolgere incarichi di revisione legale e di certificare, in qualità di *dominus*, lo svolgimento di un periodo di tirocinio da parte di aspiranti revisori legali.

In merito, si ricorda che i soggetti precedentemente iscritti al Registro dei revisori contabili sono stati collocati d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi, così come previsto dall'art. 17 co. 4 del DM 145/2012; coloro che intendono transitare nella Sezione inattivi devono, quindi, esplicitamente indicare tale volontà.

Una volta scelta la Sezione, occorre selezionare l'apposito comando "Aggiornamento della Sezione del Registro". Il sistema segnala il buon esito dell'operazione mediante l'indicazione "Modifica Sezione Registro effettuata con successo".

La schermata di "Gestione incarichi" consente, invece, di inserire nuovi incarichi e gestire gli incarichi già acquisiti dal sistema.

In fase di prima formazione del Registro, occorre inserire soltanto gli incarichi in essere (si presume alla data della comunicazione). In corrispondenza di ciascun incarico è necessario salvare i dati digitati.

Le informazioni necessarie sono:

- ragione sociale della società dove sarà svolto l'incarico;
- partita IVA della società dove sarà svolto l'incarico;
- *check* ente di interesse pubblico;
- data di inizio incarico: data di esecuzione del contratto ovvero data di inizio dell'attività di revisione legale;
- data di fine incarico: data di fine dell'esercizio finanziario oggetto di revisione;
- corrispettivo annuale: corrispettivo in termini di quota annuale; l'importo deve essere comprensivo di qualsiasi tipo di adeguamento nel periodo di riferimento.

Successivamente alla prima formazione, attraverso questa videata è possibile eliminare, modificare o rinnovare gli incarichi già registrati, comunicare la risoluzione anticipata dell'incarico ed, infine, confermare la scadenza di un incarico.

Analoghe informazioni devono essere inserite anche da parte delle società di revisione, le quali però devono, in aggiunta, attraverso l'apposita schermata di gestione del personale, inserire/modificare ed eliminare il personale collegato alla società di revisione.

Regime sanzionatorio

L'art. 17 del DM 145/2012 stabilisce che, in caso di mancata trasmissione delle informazioni ivi previste, i revisori legali e le società di revisione legale sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi, ma resta ferma l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 24 del DLgs. 39/2010, tra cui rientrano:

- la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 150 mila euro;
- la sospensione dal Registro;
- la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
- il divieto di accettare nuovi incarichi;
- la cancellazione dal Registro.

Nel caso di specie, è presumibile che trovi applicazione la sanzione pecuniaria e non, invece, i più pervasivi provvedimenti sopra riportati.

È comunque auspicabile che il Ministero, facendo leva sul dato letterale della norma (che prevede “l’applicabilità” e non invece l’applicazione perentoria), non applichi le sanzioni in caso di ritardo nella comunicazione.

Termine per la comunicazione

L’art. 17 del DM 145/2012 stabilisce che la comunicazione dei dati al MEF deve essere effettuata “entro 90 giorni dal provvedimento di cui al comma 3”, cioè la determina della Ragioneria Generale dello Stato in commento.

Tale provvedimento, datato 21.6.2013, è stato pubblicato sul sito *web* della Ragioneria Generale dello Stato in data 25.6.2013.

Alla luce della formulazione letterale della norma, si ritiene che, ai fini del computo dei 90 giorni, occorra fare riferimento alla data della determina (21.6.2013) e non, invece, alla data in cui la stessa è stata pubblicata sul portale della revisione legale (25.6.2013).

La comunicazione dovrebbe, quindi, essere effettuata entro il 19.9.2013.

Della Redazione Eutekne hanno collaborato al numero 14/2013: Luca Fornero, Silvia Latorraca e Arianna Zeni.